

ALLEGATO D) ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CODIGORO E L'AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI ERP DI PROPRIETA' COMUNALE E LA FORNITURA DI ATTIVITA' CORRELATE .
(SCHEMA DI CONVENZIONE MODULARE)

Tra

L'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER) Ferrara, di seguito indicato ACER, Codice Fiscale n. 00051510386 in persona del Direttore _____ , il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome e per conto dell'Azienda

e

il Comune di Codigoro, di seguito indicato Comune, Codice Fiscale n. 00339040388, in persona del Dott. ____, nella sua qualità di _____, il quale agisce in rappresentanza del Comune, giusti i poteri attribuiti da _____, domiciliato per la carica presso la residenza municipale del Comune.

Si premette:

- che in data ____ è stata stipulata tra il Comune e ACER la Convenzione per la gestione del patrimonio di ERP di proprietà comunale e delle relative funzioni e compiti di spettanza comunale , ai sensi della L.R. 8 agosto 2001, n.24;
- che l'art. 18 di detta Convenzione prevede che il Comune possa avvalersi di ACER per lo svolgimento di altre attività tecniche ed amministrativo-gestionali aggiuntive rispetto a quelle oggetto della Convenzione stessa, sempre che attinenti al settore delle politiche abitative, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'**Allegato C)** alla citata convenzione;
- che lo stesso art.18 succitato prevede che in tali casi, si provvederà all'adozione di apposite convenzioni che regoleranno i criteri e le modalità di erogazione delle attività nonché i relativi rimborsi spese. Tali convezioni saranno oggetto di deliberazione da parte dei competenti Organi comunale e del Consiglio di amministrazione di ACER;

Dato atto:

- che con delibera... n. ..del ... il Comune ha deciso di richiedere ad ACER lo svolgimento delle attività aggiuntive di seguito descritte.

Premesso quanto sopra, ACER ed il Comune convengono quanto segue:

ART. 1

Il Comune intende avvalersi di ACER per lo svolgimento delle attività aggiuntive di cui **all' ALLEGATO C)-**

BLOCCO 1) "SERVIZIO CASA" sul patrimonio abitativo di ERP di proprietà del Comune

BLOCCO 2) "SPORTELLLO CASA" a favore di assegnatari di alloggi ERP in loco

ART. 2

Al fine di agevolare i rapporti tra le due Amministrazioni, rendendo snello lo scambio di informazioni e documenti, l'ACER ed il Comune si impegnano a dotarsi di appositi strumenti telematici. Le due Amministrazioni provvederanno altresì ad individuare, nell'ambito del proprio personale, gli incaricati per l'attuazione della presente convenzione.

ART. 3

Ai sensi del Codice vigente in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione della presente convenzione, il Comune, quale Titolare del Trattamento dei dati personali dei richiedenti alloggio ERP e di quelli che, a seguito di determina del medesimo Comune, risultano assegnatari degli alloggi in questione, nomina ACER Responsabile del Trattamento dei dati personali.

ACER provvede al trattamento dei dati personali di cui al comma 1 per le finalità connesse all'erogazione dei servizi definiti ed oggetto della presente convenzione. ACER nomina "Sub-Responsabili del trattamento" dei dati personali i soggetti che a qualunque titolo operano per conto della stessa Azienda.

ACER si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nella concessione e per il periodo di vigenza della medesima. Rimane escluso il trattamento dei dati per ogni altra finalità, non prevista nell'atto di nomina. ACER si impegna alla distruzione dei dati personali eventualmente contenuti in archivi elettronici, dopo averli restituiti al Comune, Titolare del trattamento, al termine della durata della presente convenzione.

ACER si impegna, a fronte di richiesta da parte del Comune quale Titolare del trattamento, a relazionare sul sistema implementato a garanzia della riservatezza dei dati e dell'osservanza dei requisiti di sicurezza, definiti nell'atto di nomina.

ART. 4

Per le attività meglio specificate all'art.1), il Comune e' tenuto a rimborsare ad ACER le spese previste in euro 18.900,00 ***per l'anno 2025***, salvo eventuale conguaglio all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio dell'Azienda. Il rimborso delle spese per gli anni successivi verra' comunicato al Comune entro il 30/11 dell'anno immediatamente precedente, fatto salvo l'eventuale conguaglio all'atto dell'approvazione del relativo bilancio di esercizio dell'Azienda.

Il pagamento avverrà previa richiesta scritta da parte dell'Acer, con allegato il rendiconto delle spese sostenute e con versamento entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 5

La convenzione ha decorrenza dal 1-1-2025 e scadrà il **31/12/2034**.

Le parti convengono che la presente convenzione potrà essere disdettata, con preavviso di almeno 3 mesi, da una delle stesse in ogni momento, in caso di gravi ed accertate inadempienze.

Le inadempienze dovranno essere contestate dai competenti uffici comunali per iscritto, tramite PEC, e ACER potrà fornire le proprie giustificazioni entro i successivi trenta giorni.

ART. 6

La presente convenzione potrà essere rivista, anche nel corso della sua validità, alla luce di disposizioni normative che modifichino le competenze di ACER e/o del Comune.

ART. 7

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia:

- all'art.21 della Convenzione tra Comune e Acer per l'affidamento in gestione del patrimonio ERP in vigore dall'1/1/2025,
- alle disposizioni della L.R. n. 24/2001 e ss.mm.ii.,
- all'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonché, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge n. 241/1990, ai principi del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti se ed in quanto compatibili.

ART. 8

Le spese tutte della presente convenzione, inerenti e conseguenti, sono a carico dei contraenti nella misura del 50% ciascuno.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Per il Comune

per ACER Ferrara